

RG 36504/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Simone Antonio Castelnuovo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36504 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), rappresentato e difeso dall'avv.
PARDINI VALERIO

- ATTORE -

E

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), rappresentato e difeso dall'avv.
BRIGUGLIO ANTONIO

- CONVENUTO -

Oggetto: ACCISA.

Conclusioni delle parti: come in atti.

FATTO E DIRITTO

Parte_1 ha agito nei confronti di *Controparte_1* per ottenere, in esito a precorsi rapporti di fornitura, il rimborso di quanto indebitamente pagato a titolo di addizionali provinciali sull'accisa dell'energia elettrica ovvero € 16.005,72 sulle fatture emesse dal 1.01.2010 al 31.12.2011 e dal 1.01.2010 al 31.12.2011; prelievo illegittimo secondo la Corte di legittimità in quanto incompatibile con il diritto europeo, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE.

L'attrice ha fondato la domanda sulla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione che ha ritenuto contraria alla direttiva europea, 2008/118/CE, la normativa interna che ha introdotto l'imposta addizionale provinciale sulla energia elettrica, per gli anni 2010/2011, allegando la necessità di disapplicarla, o non applicarla e consentendo all'utente inciso di agire per il recupero dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'articolo 2033 cc, nei confronti del fornitore di energia elettrica (Cass. sez. trib. 27101/2019).

L' *Controparte_1* si è costituita contestando l'avversa domanda, non sussistendo i presupposti dell'indebito oggettivo e della ripetizione ai sensi dell'articolo 2033 cc, essendo stato il prelievo, eseguito conformemente al quadro normativo allora vigente.

Esaurita la fase istruttoria, nell'udienza del 16 settembre 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata ritenuta in decisione, concessi i termini previsti nell'articolo 190 cpc.

La domanda attorea è risultata fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.

Invero, l'addizionale provinciale sull'energia elettrica è stata introdotta con l'articolo 6, commi 1 e 2 del d.l. 511 del 1988, come convertito e modificato, disponendo il successivo comma 5 che *"le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle provincie nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt"* così facendo ritenere che, il soggetto obbligato a versare l'addizionale in favore dell'Erario, fosse il fornitore di energia elettrica, che avrebbe eseguito il prelievo sull'utente finale e tale è stata l'interpretazione corrente.

Data per nota la questione della compatibilità, o meno, fra il diritto europeo e la normativa nazionale sulle addizionali in materia di energia elettrica, in questa sede è sufficiente rilevare che l'oggetto specifico di contrasto è costituito dall'individuazione, o meno, nel

fornitore di energia elettrica del soggetto tenuto a rimborsare l'utente finale inciso dal tributo in causa, accertatane la non conformità con il diritto europeo.

La questione, particolarmente complessa, non è stata risolta neppure dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 aprile 2024, nella causa C-316/22.

La sentenza 43 della Corte Costituzionale, depositata il 15 aprile 2025 – espungendo dall'ordinamento l'articolo 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, nella legge 20 del 1989, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 26 del 2007 – ha, però, definito la questione privando, *ex tunc*, l'agire del fornitore di energia elettrica di qualsivoglia legittimazione.

Venuta meno la norma istitutiva del tributo, il prelievo operato dal fornitore di energia elettrica a carico del consumatore deve essere valutato in termini di indebito oggettivo.

Il prelievo in questione risulta ormai privo di qualsivoglia titolo giuridico e le relative somme devono essere restituite dal fornitore di energia elettrica al consumatore finale che agisca ai sensi dell'articolo 2033 cc, salva la maturata ed eccepita prescrizione.

Nella vicenda in esame, la *Controparte_1* ha riconosciuto di avere eseguito i dedotti prelievi e di avere versato il relativo ricavato agli Enti beneficiari, rivendicandone la doverosità per effetto delle norme, successivamente, dichiarate incostituzionali.

Peraltro, deve rilevarsi che la convenuta non ha eccepito il verificarsi di alcuna fattispecie estintiva dell'avversa pretesa, connessa al decorso del tempo.

Conclusivamente la domanda attorea di ripetizione di indebito deve essere accolta con la condanna della *Controparte_1* all'immediato pagamento in favore di *Parte_1* [...] della somma di € 16.005,72 oltre interessi legali codicistici dalla domanda al soddisfo effettivo.

I vivaci contrasti interpretativi sulla questione controversa, che hanno reso necessari gli interventi della Corte di Giustizia UE e della Corte Costituzionale, integrano le "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" considerate dalla Corte Costituzionale, nella sentenza 77 del 19 aprile 2018, ai fini dell'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P Q M

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Ottava civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda e condanna l' *Controparte_1* a pagare immediatamente in favore di *Parte_1* € 16.005,72 oltre interessi come specificati in parte motiva;
- 2) Compensa integralmente le spese processuali fra tutte le parti.

Roma, 8 gennaio 2026

Il Giudice

Dott. Simone Antonio Castelnuovo